
	<b>Città di Besana in Brianza</b>		
	<b>PIANO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE P.P.C.C.</b>		
	<b>Piano generale_CAP.09</b>	<b>RV.03</b>	<b>07/11/2023</b>

## CAPITOLO 09: LE FORZE AUSILIARE: IL VOLONTARIATO


Comandante P.L.		Resp. UT		Sindaco		N. _____ del _____
Responsabile	Firma	Funzione	Firma	Funzione	Firma	Delibera. del CC/GM
<b>Redazione</b>		<b>Verifica</b>		<b>Approvazione</b>		

	<b>Città di Besana in Brianza</b>		
	<b>PIANO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE P.P.C.C.</b>		
	<b>Piano generale_CAP.09</b>	<b>RV.03</b>	<b>07/11/2023</b>

## **CAP.09: INDICE**

**IL VOLONTARIATO: LA NORMATIVA**

**3**

	<b>Città di Besana in Brianza</b>		
	<b>PIANO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE P.P.C.C.</b>		
	<b>Piano generale_CAP.09</b>	<b>RV.03</b>	<b>07/11/2023</b>

Il volontariato costituisce una componente essenziale dell'organizzazione locale dei servizi di protezione civile per l'insostituibile azione di supporto e di integrazione nelle attività di previsione, prevenzione e soccorso svolte dalle strutture comunali.

### 9.1 La normativa del Volontariato

Il periodo 2010-2014 ha segnato una tappa fondamentale nel “percorso della sicurezza” del volontariato di protezione civile, consentendo di dare una forma più organizzata a quella cultura della sicurezza che già permea il mondo del volontariato di protezione civile fin dalla sua nascita.

Questo “percorso della sicurezza” per i volontari di protezione civile si è sviluppato a partire da tre capisaldi:

- l'art. 3, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 81/2008, che ha stabilito che nei riguardi delle organizzazioni di volontariato di protezione civile - compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e i volontari dei Vigili del Fuoco - le disposizioni del testo unico sulla salute e la sicurezza negli luoghi di lavoro sono applicate tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività da individuarsi con un successivo decreto interministeriale;
- il decreto interministeriale di attuazione del 13 aprile 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 11 luglio 2011;
- il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 12 gennaio 2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 6 aprile 2012 con il quale, d'intesa con le Regioni e le Province Autonome e in condivisione con la Consulta Nazionale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile, con la Croce Rossa Italiana ed il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, vengono definite le modalità della sorveglianza sanitaria per i volontari di protezione civile e vengono condivisi gli indirizzi comuni su: scenari di rischio di protezione civile e compiti dei volontari, controllo sanitario di base, e formazione. Il decreto legislativo n. 81/2008, la legge che tutela la sicurezza dei lavoratori, si applica alle attività svolte dai volontari di protezione civile con modalità specifiche dedicate esclusivamente a loro. Il legislatore ha ritenuto infatti che un settore tanto importante per la vita del Paese e caratterizzato da esigenze particolari e non assimilabili ad altri ambiti di attività come è il volontariato di protezione civile meritasse un'attenzione particolare.

Il decreto del Capo Dipartimento del 12 gennaio 2012 ha completato il quadro normativo sulle disposizioni in materia di sicurezza contenute nel decreto legislativo n. 81/2008 e nel decreto interministeriale di attuazione del 13 aprile 2011.


A dicembre 2012 - in attuazione al decreto del Capo Dipartimento del 12 gennaio - il Dipartimento, di concerto con le Regioni e le Province Autonome, le Organizzazioni di Volontariato della Consulta Nazionale, la Croce Rossa Italiana e il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, ha definito i “Criteri di massima per la definizione degli standard minimi per lo svolgimento delle attività formative in materia di sicurezza”. Il documento definisce i criteri di massima per le attività di formazione, informazione e addestramento dei volontari.

A gennaio 2014, con decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile, vengono aggiornate le disposizioni per il controllo sanitario di base dei volontari di protezione civile. In particolare il decreto modifica e sostituisce l'allegato 3 del decreto del 12 gennaio 2012, la cui applicazione aveva incontrato ostacoli di tipo attuativo e procedurale.

Con il decreto legislativo 2 gennaio 2018 viene identificato il nuovo codice della Protezione Civile.

Con la circolare del DPC del 6 agosto 2018 vengo identificati i ruoli del volontariato di protezione civile nelle Manifestazioni pubbliche.

I gruppi comunali, normati da regolamento comunale approvato dal consiglio comunale, sono iscritti all'apposito elenco tenuto a cura del Servizio di Protezione Civile della regione Lombardia e la loro attività è disciplinata da apposito regolamento comunale, la cui accettazione e rispetto condiziona l'appartenenza al gruppo ed è garantita da uno o più responsabili individuali.

	<b>Città di Besana in Brianza</b>		
	<b>PIANO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE P.PC.C.</b>		
	<b>Piano generale_CAP.09</b>	<b>RV.03</b>	<b>07/11/2023</b>

I volontari il cui impiego deve essere preventivamente autorizzato dal Sindaco, operano, in base a esplicita richiesta e alle dirette dipendenze degli enti che effettuano la direzione tecnica degli interventi e sotto il coordinamento della Sala Operativa Comunale o del Centro Operazioni Comunali (COC).

Ai fini della costituzione delle unità comunali permanenti di emergenza di cui al precedente art.3.1.5., in aggiunta al personale dipendente che andrà a costituire le unità, potrà essere fatto ricorso al volontariato. A tale scopo, il Sindaco o l'Assessore delegato alla Protezione Civile assegnerà gli interessati che presentino apposita domanda di inserimento in una o più unità di emergenza. Ai volontari vengono garantiti il mantenimento del posto di lavoro e del relativo trattamento economico e previdenziale, la copertura assicurativa ed il rimborso delle spese sostenute nell'attività di protezione civile.

In particolare:

**- *mantenimento del posto di lavoro.***

Il diritto al mantenimento del posto di lavoro è limitato al periodo di effettivo impiego in attività di protezione civile (previsione, prevenzione, soccorso e addestramento).

Compete al volontario la comunicazione al datore di lavoro dell'impiego per esigenze di protezione civile.

Al termine dell'esigenza, l'Ufficio comunale di protezione civile segnala alla Prefettura, per la successiva comunicazione al datore di lavoro, l'effettivo periodo in cui il volontario ha presentato la propria opera;

**- *mantenimento del trattamento economico e previdenziale.***

Durante il periodo d'impiego, il datore di lavoro continua a corrispondere al volontario le competenze spettanti. Per ottenerne il rimborso deve rivolgere richiesta alla Prefettura;

**- *copertura assicurativa.***

E' fatto obbligo alle organizzazioni di volontariato di assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile per danni cagionati a terzi dall'esercizio dell'attività medesima (Art.4 L 266/1991 e Art.7, comma 2, Regolamento n° 9 del 18 ottobre 2010, di attuazione albo regionale volontariato).

Gli oneri relativi a tale copertura assicurativa saranno a carico dell'Ente che stipuli convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno 6 mesi nel Registro regionale e che dimostrino attitudine e capacità operative (Legge 11 agosto 1991, n. 266 – art. 7).

**- *rimborso delle spese.***

Possono essere ammesse al rimborso le spese sostenute per l'impiego operativo e per l'attività addestrativi, purché autorizzate dalla Prefettura.

Sono escluse dal rimborso le spese concernenti il vitto e l'alloggio, cui devono provvedere i volontari e le Associazioni di volontariato.

TABELLA 9.1 - RIFERIMENTI

DOC.17	REGOLAMENTO COMUNALE DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE
Cap.07 NORMATIVE	Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018 Codice della protezione civile
Cap.07 NORMATIVE	Allegato alla Circolare del 6 agosto 2018 punto 2.3.1